SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 agosto 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPLEMENTO ORDINARIO N. 105

Ufficio italiano dei cambi

CIRCOLARE 6 agosto 1992.

Archivio unico informatico di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197. Note tecniche relative alle tabelle di codifica previste dal decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.

92A3840

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Trentola Ducenta (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Caserta n. 3469/13.1/Gab. del 23 maggio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciassette consiglieri in data 22 maggio 1992 che si aggiungono alle precedenti dimissioni di un altro consigliere.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trentola Ducenta (Caserta) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 25 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Buccino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Buccino (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno n. 13.4.2719/Gab. del 4 maggio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buccino (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuseppina Supino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1992

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Buccino (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buccino (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuseppina Supino.

Roma, 25 luglio 1992

Il Ministro dell'interno: MANCINO

92A3882

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 28 luglio 1992.

Cessazione dello stato di necessità al rimpatrio dal territorio corrispondente alla attuale Repubblica di Slovenia.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 14 dicembre 1991, con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che, sulla base delle informazioni fornite dalla rappresentanza diplomatica italiana in Lubiana, possono ritenersi cessate — limitatamente al territorio della Repubblica di Slovenia — le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia;

Ritenuto che tale cessazione va dichiarata anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarato cessato lo stato di necessità al rimpatrio dal territorio corrispondente alla attuale Repubblica di Slovenia.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro degli affari esteri
SCOTTI

Il Ministro dell'interno
MANCINO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

92A3861

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 agosto 1992.

Modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante: «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, concernente le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati nonché gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Considerata la necessità di stabilire le modalità con le quali l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi statistiche dei dati aggregati, concernenti complessivamente l'operatività di ciascun intermediario abilitato, che l'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a raccogliere, anche mediante accesso diretto, dall'archivio di cui all'art. 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Considerata la difficoltà di definire a priori uno schema generale delle tecniche e dei percorsi utilizzati nell'attività di riciclaggio, rispetto al quale sviluppare in positivo, sistematiche verifiche empiriche basate sui dati aggregati;

Considerata, in alternativa, l'opportunità di selezionare fra le informazioni disponibili quelle che, attraverso raffronti spaziali, temporali, in termini di operazioni e settori di attività economica, consentano di individuare scostamenti significativi da dati medi e tendenziali;

Considerato che, sulla base delle esperienze censite e analizzate a livello interno e internazionale, è emerso che le direttrici seguite con maggior frequenza nell'attività di riciclaggio sono l'utilizzo del denaro contante, sia in valuta che in lire, e il ricorso ai pagamenti da e per l'estero specie attraverso paesi da considerare a rischio in virtù di normative locali che favoriscono pratiche di anonimato e l'inserimento nei propri sistemi finanziari di somme altrove sospette;

Considerato che l'immissione del denaro da riciclare nei canali ufficiali potrebbe essere attuata attraverso il frazionamento in più operazioni al di sotto di lire 20 milioni, mediante l'utilizzo di più intermediari o di più dipendenze di uno stesso intermediario e che pertanto è utile conoscere il numero e l'ammontare complessivo delle operazioni in contanti inferiori o uguali a detta soglia;

Considerata la necessità che gli elementi descritti siano aggregati in modo da fornire informazioni significative, eventualmente raffrontabili su scala internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli intermediari abilitati di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dovranno produrre mensilmente aggregazioni dei dati raccolti ai sensi della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, distinguendo le seguenti voci:

1) trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore ex art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197;

2) incassi, versamenti, accrediti;

3) pagamenti, prelevamenti, addebiti;

4) ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario dell'ordinante);

5) ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario del beneficiario);

6) acquisto di valuta;

7) vendita di valuta;

8) emissione di assegni circolari e titoli similari, assegni turistici, vaglia;

9) versamenti di denaro contante inferiori o uguali a lire 20 milioni;

10) prelevamenti di denaro contante inferiori o uguali a lire 20 milioni.

2. I criteri di raccordo delle voci di cui sopra con i dati registrati nell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono precisati nelle note tecniche emanate dall'ufficio italiano dei cambi unitamente ai criteri di individuazione dei gruppi e rami di attività economica di cui al successivo art. 2. La diffusione delle note dell'Ufficio sarà effettuata mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

1. Per ciascuna delle voci di cui al precedente art. 1, dovranno essere indicati l'importo totale e il numero delle operazioni poste in essere nel periodo in esame, evidenziando le parti eseguite in contanti.

Inoltre dovrà essere precisato:

per tutte le voci:

comune e provincia in cui l'operazione è posta in essere;

tipo di valuta utilizzata (lire o altra valuta);

segno monetario (dare/avere);

per la voce 4):

gruppo/ramo di attività economica del soggetto ordinante con particolare riferimento al commercio, servizi, attività finanziarie;

comune e provincia o paese estero del beneficiario e del relativo intermediario;

per la voce 5):

gruppo/ramo di attività economica del soggetto beneficiario con particolare riferimento al commercio, servizi, attività finanziarie;

comune e provincia o paese estero dell'ordinante e del relativo intermediario.

Art. 3.

1. Gli standards tecnici e i tracciati records da utilizzare sono contenuti nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

2. I dati a partire da quelli relativi al mese di istituzione dell'archivio unico informatico di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197, devono essere inoltrati all'Ufficio italiano dei cambi su base mensile, mediante supporto magnetico, entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello di riferimento.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

1. STANDARDS TECNICI DEGLI ARCHIVI CONTENENTI I DATI AGGREGATI DA INOLTRARE ALL'U.I.C.

1.1. *Premessa.*

Vengono di seguito riportati gli standards tecnici di produzione mensile e di inoltro all'Ufficio italiano dei cambi dei dati aggregati: più in particolare sono disciplinati i seguenti aspetti:

attributi informativi richiesti;
modalità di aggregazione;
predisposizione dei supporti magnetici di segnalazione;
tracciati records;
codifica intermediari segnalanti.

Per quanto attiene alle specifiche modalità di inoltro mensile (indirizzo, etichette da apporre sui pacchi e sui supporti magnetici, ecc.), l'U.I.C. darà in seguito proprie istruzioni.

1.2. *Attributi informativi richiesti.*

Gli attributi informativi richiesti per l'espletamento delle attività di indagine statistiche sono:

1)	A01	Codice intermediario segnalante
2)	—	Mese di riferimento della segnalazione
3)	A12A	CAB comune della dipendenza interessata dall'operazione
4)	A12C	Provincia della dipendenza interessata dall'operazione
5)	A25	Voce (causale sintetica U.I.C.)
6)	B11	Lire/valuta
7)	B13	Dare/avere
8)	D23	Settorizzazione sintetica
9)	F13	Codice Paese della controparte
10)	F14A	Codice CAB del comune della controparte
11)	F14C	Provincia della controparte
12)	A32	Codice Paese dell'intermediario della controparte
13)	A33A	Codice CAB comune dell'intermediario della controparte
14)	A33C	Provincia dell'intermediario della controparte
15)	—	Sommatoria importo
16)	--	Sommatoria «di cui contanti»
17)	--	Numero totale operazioni
18)	—	Numero operazioni contanti

Gli attributi A01, A12A, A12C, A25, B11, B13, D23, F13, F14A, F14C, A32, A33A, A33C sono costituiti da informazioni già presenti nell'archivio di cui alla legge 5 luglio 1991, n. 197, fatte salve le seguenti particolarità:

1) gli attributi A25 (voce) e D23 (settorizzazione sintetica) costituiscono un'aggregazione di altri attributi contenuti nell'archivio unico, secondo i criteri di raccordo precisati nelle note tecniche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;

2) gli attributi sulla controparte sono richiesti solamente per gli ordini di pagamento/accreditamento;

3) per quanto riguarda le informazioni territoriali riferite al soggetto controparte e all'intermediario della controparte, il comune e la provincia di residenza vanno indicati solamente per i soggetti residenti per i quali va indicato, come Paese 086 (Italia). Per le aggregazioni aventi causali diverse dall'ordine di pagamento accreditamento, in arrivo o in partenza, tali attributi (paese comune, provincia) vanno riempiti con spazi; per i soggetti non residenti va indicato il solo codice Paese;

4) qualora le informazioni sulla residenza del soggetto controparte non siano conosciute negli appositi attributi debbono essere replicate quelle relative all'intermediario della controparte;

5) in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del soggetto operante, possibile per operazioni eseguite non su conto, va indicato nel relativo attributo il valore residuale 999 (non classificato).

1.3. *Modalità di aggregazione.*

L'aggregazione deve essere eseguita utilizzando il sottoinsieme delle registrazioni avente data operazione ricompresa nel mese di riferimento: vanno escluse dall'aggregazione le registrazioni concernenti l'accensione o la variazione dei dati indentificativi dei conti, depositi ed altri rapporti continuativi.

Tenendo presenti le informazioni contenute nell'archivio centralizzato, l'aggregazione, una volta eseguite le normalizzazioni indicate nel paragrafo precedente, deve avvenire per uguaglianza delle seguenti informazioni:

CAB comune della dipendenza interessata dall'operazione
provincia della dipendenza interessata dall'operazione
voce (causale sintetica U.I.C.)
lire/valuta
dare/avere
settorizzazione sintetica
codice Paese della controparte
codice CAB del comune della controparte
provincia della controparte
codice Paese dell'intermediario della controparte
codice CAB comune dell'intermediario della controparte
provincia dell'intermediario della controparte

Per quanto attiene all'attributo relativo alla settorizzazione sintetica del soggetto operante, qualora in una registrazione siano presenti più valori non omogenei (per i diversi titolari di un conto cointestato), l'aggregazione va eseguita replicando la registrazione per i diversi soggetti, ripartendo pro quota gli importi.

Gli attributi da generare durante l'aggregazione sono:

15 la somma dell'importo «totale» di ogni operazione;
16 la somma dell'importo «di cui contanti»;
17 il numero di operazioni componenti l'aggregazione;
18 il numero di operazioni componenti l'aggregazione e comprendenti regolamento in contanti.

Gli attributi da cumulare, quindi, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi (totale «di cui contanti»).

1.4. *Predisposizione dei supporti magnetici di segnalazione.*

1.4.1. Inoltro tramite nastro magnetico/cartuccia

In considerazione della diversità, per tipologia e capacità elaborativa, dei sistemi informatici utilizzati dagli intermediari abilitati tenuti all'inoltro delle informazioni, è lasciata ai segnalanti parte della scelta sull'organizzazione fisica dei supporti magnetici; devono comunque essere rispettate le modalità di seguito descritte.

I supporti magnetici debbono essere registrati secondo una delle due seguenti caratteristiche:

N. Tracce	Numero dei caratteri per pollice	Tipo codifica	Bit di parità
9	6250	EBCDIC	ODD
9	1600	EBCDIC	ODD

Non è ammessa la presenza di Tape Marks all'inizio della bobina, né di labels (standard o non standard) di testa e di coda. Sono previsti invece records di testa e di coda per ciascuna serie omogenea di informazioni (file).

Su una stessa bobina possono essere registrati più files divisi l'uno dall'altro da una Tape Mark, con il vincolo che ciascun file deve essere contenuto nella stessa bobina.

Ciascun file contenuto nel supporto deve essere composto da un record di testa, dai records dati e da un record di coda (vedi tracciati allegati): ogni file deve essere registrato in modo sequenziale: i records debbono essere ordinati in modo crescente relativamente alle posizioni 1-2, 25-31.

La comunicazione di fine utilizzo bobina deve avvenire tramite la registrazione di due consecutive Tape Marks, la prima per indicare la fine del file, la seconda per segnalare il fine utilizzo bobina.

Come già cennato, un file deve essere contenuto in un'unica bobina: non saranno pertanto acquisibili informazioni relative ad uno stesso file registrate su più bobine.

I dati debbono essere rappresentati tutti con codificazione «carattere» (decimale esterna).

La lunghezza del record fisico non può superare i 6840 bytes. Il fattore di bloccaggio, quindi, può essere scelto tra i valori che, moltiplicati per la lunghezza del record logico (120 caratteri), diano un prodotto inferiore ed uguale a 6840.

Ogni bobina deve contenere segnalazioni relative ad un solo mese di riferimento. I soggetti che debbono inviare segnalazioni relative a più intermediari abilitati possono inserire più files su un'unica bobina; in tal caso i files debbono essere riferiti allo stesso mese e debbono essere separati da una Tape Mark.

Riepilogando, i dati aggregati degli intermediari abilitati debbono essere inviati all'U.I.C. su nastri magnetici o cartucce IBM 3480 aventi caratteristiche tecniche uguali a quelle riportate di seguito.

Lunghezza record	—>	120
Lunghezza blocco	—>	max 6840
Label	—>	no label (standard o meno)
Codifica	—>	ebcdic carattere (alfabetica o numerica
Numero tracce	—>	9
Bit di parità	—>	odd
Densità	—>	1600 o 6250 bpi
File multivolume	—>	non consentito
Tape mark	—>	solo: una tra file: due dopo l'unico/ultimo file
Ordinamento	—>	col. 1-2 + col. 25-31.

La struttura dei possibili volumi multifiles sarà:

```
Record di testa - - - - - - - - - - -
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
Record di coda                       |
Tape mark - - - - - - - - - - - - - -
Record di testa - - - - - - - - - - -
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |      file fisico
        records dati                 |  intermediario segnalante
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
Record di coda                       |
Tape mark - - - - - - - - - - - - - -
Record di testa - - - - - - - - - - -
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
        records dati                 |
Record di coda                       |
Tape mark - - - - - - - - - - - - - -
Tape mark di fine bobina
```

1.4.2. Inoltro tramite floppy disk.

I dischetti da cinque pollici ed un quarto debbono essere formattati MS/DOS a 360 Kb o 1,2 Mb; quelli da tre pollici e mezzo a 720 Kb o 1,44 Kb.

Deve essere presente un solo flusso per ogni dischetto; ogni file si deve quindi riferire ad un preciso «tipo e codice intermediario», mese di riferimento, numero di invio.

I dati debbono essere registrati in formato carattere, secondo la codifica ASCII; i files debbono essere ad organizzazione sequenziale, secondo il linguaggio Basic, ovvero se generati con altri prodotti software; i bytes elencati nei tracciati records, debbono essere seguiti dai caratteri corrispondenti ai carriage return [CHR$ (13)] e line-feed [CHR$ (10)]. Il file deve essere leggibile con:

open filenames for input, line input.

Non è consentito produrre i files tramite l'utility backup.

Ogni file deve essere costituito da un record di testa, dai records dati e da un record di coda; la descrizione di ogni tipo record è riportata in allegato. Non è consentito l'inoltro tramite dischetto qualora l'invio occupi più di un dischetto.

Il nome del file contenente le informazioni deve essere del tipo TYXCCCCC.ZZZ, dove:

T assume il valore «A» per le segnalazioni ed «R» per gli invii sostitutivi;

Y rappresenta l'ultima cifra dell'anno della data di riferimento;

X rappresenta il mese di riferimento espresso secondo i seguenti valori:

A Gennaio;
B Febbraio;
C Marzo;
D Aprile;
E Maggio;
H Giugno;
L Luglio;
M Agosto;
P Settembre;
R Ottobre;
S Novembre;
T Dicembre;

CCCCC rappresenta:

a) il codice ABI senza carattere di controllo per le aziende e gli istituti di credito;

b) zero per gli altri intermediari abilitati.

I codici vanno espressi con l'allineamento a destra ed il riempimento di zeri a sinistra;

ZZZ rappresenta la tipologia di dati inoltrati; per i dati in discorso deve essere uguale a «ARI».

1.5. *Tracciati records.*

1.5.1. Tracciato record di testa:

Posiz.	Descrizione del campo	Config.	Caratteristiche
1-2	Tipo record	1	Valore fisso «01»
3-15	Cod. intermed. segnalante	1	Vedi allegato
16-23	Mese riferimento segnalaz.	1	AAAAMMGG (ultimo giorno del mese)
24-24	Tipo base informativa	3	Valore fisso «X»
25-26	Numero invio	1	Progressivo nell'ambito del mese di riferimento
27-34	Data effettuazione invio	1	AAAAMMGG
35	Filler	3	Spazi
36-36	Tipo invio	3	«N» = Nuovo «S» = Sostitutivo
37-49	Codice inviante	1	Codice dell'intermediario o dell'ente (consorzio) che ha prodotto il supporto
50-53	Codice procedura	1	Valore fisso «7553»
54-120	Filler	3	Spazi

1.5.2. Tracciato record Dati:

Posiz.	Descrizione del campo	Config.	Caratteristiche
—	—	—	
1-2	Tipo record	1	Valore fisso «03»
3-15	Cod. intermed. segnalante	3	Vedi allegato
16-23	Mese riferimento segnalaz.	1	AAAAMMG (ultimo giorno del mese)
24-24	Tipo base informativa	3	Valore fisso «X»
25-31	Numero progressivo	1	Numerazione progressiva crescente
32-37	CAB comune della dipendenza	3	Secondo tabella
38-39	Provincia della dipendenza	3	Sigla automobilistica

Posiz.	Descrizione del campo	Config.	Caratteristiche
40-41	Causale sintetica	3	Secondo tabella
42	Lire/valuta	3	1 lire, 2 valuta
43	Dare/avere	3	In relazione all'operante
44-46	Settorizzaz. sintetica	3	Secondo tabella
47-49	Cod. Paese della controparte	3	Secondo tabella, solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
50-55	CAB comune della controp.	3	Secondo tabella, solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
56-57	Provincia della controp.	3	Sigla autom. solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
58-60	Cod. Paese inter. controparte	3	Secondo tabella, solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
61-65	CAB comune interm. controp.	3	Secondo tabella, solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
66-67	Provincia interm. controp.	3	Sigla autom., solo per gli ordini di pagamento accredit. (arrivo/part.)
68-82	Sommatoria importo	1	Il totale ottenuto nella aggregazione sull'attrib. importo totale
83-97	Sommatoria «di cui contanti»	1	Il totale ottenuto nella aggregazione sull'attrib. importo di cui contanti
98-106	Numero totale operazioni	1	Il numero di registraz. costituenti l'informaz. aggregata
98-106	Numero operazioni contanti	1	Il numero di registraz. costituenti l'informaz. aggregata comprendenti regolamento in contanti
107-120	Spazi	3	

1.5.3. Tracciato record di coda:

Posiz.	Descrizione del campo	Config.	Caratteristiche
1-2	Tipo record	1	Valore fisso «09»
3-15	Cod. intermed. segnalante	1	Vedi allegato
16-23	Mese riferimento segnalaz.	1	AAAAMMGG (ultimo giorno del mese)
24-24	Tipo base informativa	3	Valore fisso «X»
25-26	Numero invio	1	Progressivo nell'ambito del mese di riferimento
27-35	Numero records inviati (Escluso records testa /coda)	3	
36-120	Filler	3	Spazi

Legenda:

Config. 1 = numerico (allineamento a destra con riempimento di zeri a sinistra).

Config. 3 = alfanumerico (allineamento a sinistra con riempimento di spazi a destra).

1.6. *Codifica intermediari segnalanti.*

Il codice intermediario è un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, i rimanenti undici caratteri debbono contenere il codice assegnato, come di seguito precisato, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

I valori previsti per il tipo intermediario in relazione all'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono:

01 = Uffici della pubblica amministrazione (compresi gli uffici postali); (lettera *A)*

02 = Enti creditizi (per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI comprensivo del codice di controllo); (lettera *B)*

03 = Società di intermediazione mobiliare; (lettera *C)*

04 = Società commissionarie ammesse agli antirecinti; (lettera *D)*

05 = Agenti di cambio; (lettera *E)*

06 = Società autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari; (lettera *F)*

07 = Società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; (lettera *G)*

08 = Società fiduciarie; (lettera *H)*

09 = Imprese ed enti assicurativi; (lettera *I)*

10 = Società Monte titoli S.p.a.; (lettera *L)*

11 = Intermediari finanziari (censiti dal'U.I.C.); (lettera *M)*

Per quanto riguarda più precisamente il codice intermediario, fatto salvo quanto detto per gli enti creditizi, deve essere utilizzato il codice fiscale o, per le sole persone fisiche, la partita IVA.

92A3838

DECRETO 8 agosto 1992.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° marzo 1988 (quinquennali), 1° settembre 1988 (quinquennali), 1° marzo 1989 (quinquennali), 15 marzo 1989 (quinquennali), 1° settembre 1989 (quinquennali), 1° marzo 1990 (quinquennali), 1° settembre 1990 (quinquennali), 1° marzo 1991 (settennali), 1° settembre 1991 (settennali) e 1° marzo 1992 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1992 e scadenza nel mese di marzo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 250901/66-AU-154 del 27 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.000 miliardi;

n. 253653/66-AU-167 del 25 agosto 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 17 settembre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 3.500 miliardi;

n. 570252/66-AU-180 del 22 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570324/66-AU-181 del 10 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 15 marzo 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 570971/66-AU-194 del 23 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1989, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 192224/66-AU-210 del 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° marzo 1990, sottoscritti per l'importo di lire 14.500 miliardi;

n. 193044/66-AU-220 del 23 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 17 settembre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° settembre 1990, sottoscritti per l'importo di L. 9.037.860.000.000;

n. 348268/66-AU-233 del 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 349137/66-AU-245 del 21 agosto 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 26 agosto 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° settembre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 9.500 miliardi;

n. 825201/66-AU-257 del 20 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1992, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° marzo 1992, sottoscritti per l'importo di lire 10.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1992 e scadenza nel mese di marzo 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 250901 del 27 febbraio 1988, n. 253653 del 25 agosto 1988, n. 570252 del 22 febbraio 1989, n. 570324 del 10 marzo 1989, n. 570971 del 23 agosto 1989, n. 192224 del 21 febbraio 1990, n. 193044 del 23 agosto 1990, n. 348268 del 20 febbraio 1991, n. 349137 del 21 agosto 1991 e n. 825201 del 20 febbraio 1992, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di marzo 1993, è determinato nella misura:

del 7,10% per i CCT quinquennali 1° marzo 1988 - codice ABI 13013, emessi per lire 3.000 miliardi, cedola n. 10;

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1988 - codice ABI 13023, emessi per lire 3.500 miliardi, cedola n. 9;

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° marzo 1989 - codice ABI 13034, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,30% per i CCT quinquennali 15 marzo 1989 - codice ABI 13035, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 8;

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1989 - codice ABI 13052, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° marzo 1990 - codice ABI 13074, emessi per lire 14.500 miliardi, cedola n. 6;

del 7,30% per i CCT quinquennali 1° settembre 1990 - codice ABI 13085, emessi per L. 9.037.860.000.000, cedola n. 5;

del 7,30% per i CCT settennali 1° marzo 1991 - codice ABI 13096, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4;

del 7,30% per i CCT settennali 1° settembre 1991 - codice ABI 13205, emessi per lire 9.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,30% per i CCT settennali 1° marzo 1992 - codice titolo 36601, emessi per lire 10.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 4.887.763.779.500, così ripartite:

L. 213.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1988;

L. 255.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1988;

L. 109.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1989;

L. 109.500.000.000 per i CCT quinquennali 15 marzo 1989;

L. 365.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° settembre 1989;

L. 1.058.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° marzo 1990;

L. 659.763.779.500 per i CCT quinquennali 1° settembre 1990;

L. 657.000.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1991;

L. 693.500.000.000 per i CCT settennali 1° settembre 1991;

L. 766.500.000.000 per i CCT settennali 1° marzo 1992,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3862

DECRETO 8 agosto 1992

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° settembre 1985 (decennali), 1° settembre 1986 (decennali), 18 settembre 1986 (settennali) e 1° settembre 1987 (decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1992 e scadenza nel mese di settembre 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 317112/66-AU-90 del 20 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 29 agosto 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 6.000 miliardi;

n. 624745/66-AU-118 del 25 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 17 settembre 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1986, sottoscritti per l'importo di lire 8.000 miliardi;

n. 624876/66-AU-119 dell'11 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 1986, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 18 settembre 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 1.498.895.000.000;

n. 428379/66-AU-142 del 28 agosto 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° settembre 1987, sottoscritti per l'importo di lire 2.500 miliardi;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti del 20 agosto 1985, del 25 agosto 1986 e del 28 agosto 1987, nonché l'art. 3 del sudetto decreto dell'11 settembre 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di settembre 1992 e scadenza nel mese di settembre 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di settembre 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 317112 del 20 agosto 1985, n. 624745 del 25 agosto 1986 e n. 428379 del 28 agosto 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 624876 dell'11 settembre 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di settembre 1993, è determinato nella misura:

del 12,80% per i CCT decennali 1° settembre 1985 - codice ABI 12836, emessi per lire 6.000 miliardi, cedola n. 8;

del 12,80% per i CCT decennali 1° settembre 1986 - codice ABI 12867, emessi per lire 8.000 miliardi, cedola n. 7;

del 12,55% per i CCT settennali 18 settembre 1986 - codice ABI 12868, circolanti per L. 1.498.895.000.000, cedola n. 7;

del 14,80% per i CCT decennali 1° settembre 1987 - codice ABI 12898, emessi per lire 2.500 miliardi, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.350.111.322.500, così ripartite:

L. 768.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1985;

L. 1.024.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1986;

L. 188.111.322.500 per i CCT settennali 18 settembre 1986;

L. 370.000.000.000 per i CCT decennali 1° settembre 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A3863

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 luglio 1992.

Approvazione delle tariffe per la determinazione della riserva matematica per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, il quale nella seduta del 21 novembre 1990 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, e successivamente nella seduta del 5 marzo 1991 ha deliberato di approvare le istruzioni relative all'uso di dette tariffe;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella seduta del 26 febbraio 1992;

Considerata la necessità di provvedere alla fissazione delle tariffe di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri che richiedono la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

ALLEGATO

ISTRUZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45.

La tabella deve essere usata esclusivamente per gli iscritti in condizione attiva ed il coefficiente per il calcolo della riserva matematica deve essere scelto all'incrocio della riga corrispondente all'età dell'interessato alla data di presentazione della domanda con la colonna corrispondente all'anzianità contributiva maturata alla suddetta data a seguito dell'operazione di ricongiunzione, tenuto conto, cioè, sia dell'anzianità posseduta che ricongiunta.

La prima parte della tabella (1-M) deve essere usata per gli individui di sesso maschile i quali vantino, dopo l'operazione di ricongiunzione una anzianità contributiva inferiore o pari a 17 anni; la seconda parte (1-*bis* M) per quelli con anzianità superiore. La seconda tabella va utilizzata in modo analogo per individui di sesso femminile.

Per quanto concerne l'uso della tabella valgono le seguenti osservazioni di carattere generale.

A) L'importo annuo della maggior quota di pensione potenzialmente o effettivamente acquisita per effetto dell'operazione di ricongiunzione deve essere determinato con le norme vigenti nel momento in cui l'operazione è stata richiesta dall'interessato effettuando la differenza tra la pensione calcolata con gli elementi (contributivi e reddituali) acquisiti dopo e prima del perfezionamento dell'operazione di ricongiunzione. Qualora, però, la media dei redditi utili a pensione calcolata con gli elementi reddituali comprensivi dei periodi ricongiunti risultasse inferiore a quella calcolata con gli elementi in atto senza l'operazione di ricongiunzione, la differenza di cui sopra va effettuata utilizzando la media dei redditi calcolata con riferimento alle condizioni in cui viene a trovarsi l'individuo ad operazione acquisita. Qualora alcuni elementi reddituali utilizzati nel calcolo della media dei redditi utili a pensione risultassero inoltre inferiori al limite di dieci volte il contributo minimo dell'anno solare cui tali redditi si riferiscono, il calcolo della maggior quota va effettuato, per questi casi, sostituendo tale limite al reddito dichiarato. L'importo annuo deve essere calcolato, in ogni caso, nella misura comprensiva della tredicesima mensilità facendo astrazione da eventuali integrazioni a trattamenti minimi.

B) L'età dell'assicurato deve essere determinata con riferimento alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione e deve essere computata per valori interi; saranno quindi trascurate le frazioni d'anno inferiori a sei mesi mentre quelle uguali o superiori saranno computate come anno intero.

C) L'anzianità contributiva risultante al momento del calcolo deve essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione sia del complesso dei periodi ricongiunti espressi parimente in valori interi trascurando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per un anno quelle pari o superiori.

D) Il coefficiente di calcolo va ricercato, tenuto conto dell'età e dell'anzianità determinate nei modi illustrati nei precedenti punti *B)* e *C)*, nella tabella corrispondente al sesso del ricongiungente.

E) La riserva matematica si ottiene moltiplicando la maggior quota di pensione, di cui al punto *A)*, per il coefficiente di cui al punto *D)* operando un arrotondamento alle mille lire.

Qualora il richiedente venga in possesso con l'operazione di ricongiunzione dei requisiti necessari alla liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità ovvero trattasi di superstite di iscritto, la quota di pensione, calcolata sulla base dei benefici ottenuti con l'operazione spettante all'interessato o al nucleo superstite secondo la relativa composizione familiare, deve essere moltiplicata per i coefficienti tabellari contenuti nel decreto 29 febbraio 1988 relativo ai trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi seguendo le istruzioni ivi contenute.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (MASCHI anz. > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	0	1	2	3	4	5	6	7	8
20	9.2250	9.6892	10.1768	10.6867	11.2175	11.7608			
21	8.9678	9.4157	9.8836	10.3872	10.9076	11.4494	12.0121		
22	8.7212	9.1525	9.6105	10.0941	10.6020	11.1332	11.6862	12.2605	
23	8.4908	8.9016	9.3418	9.8093	10.3029	10.8213	11.3635	11.9219	12.5142
24	8.2799	8.6665	9.0858	9.5351	10.0122	10.5161	11.0452	11.5986	12.1747
25	8.0935	8.4513	8.8458	9.2738	9.7324	10.2194	10.7337	11.2738	11.8386
26	7.9372	8.2618	8.6262	9.0289	9.4657	9.9338	10.4309	10.9558	11.5071
27	7.8184	8.1016	8.4320	8.8048	9.2158	9.6617	10.1395	10.6469	11.1827
28	7.7465	7.9604	8.2694	8.6067	8.9872	9.4068	9.8619	10.3496	10.8675
29	7.7335	7.9072	8.1459	8.4409	8.7852	9.1736	9.6018	10.0664	10.5642
30	7.7942	7.8940	8.0713	8.3149	8.6161	8.9676	9.3640	9.8011	10.2753
31	7.9330	7.9562	8.0581	8.2390	8.4877	8.7951	9.1539	9.5586	10.0048
32	8.0726	8.0908	8.1217	8.2257	8.4104	8.6643	8.9702	9.3444	9.7574
33	8.2126	8.2409	8.2669	8.2910	8.3972	8.5858	8.8449	9.1653	9.5392
34	8.3523	8.3842	8.4130	8.4396	8.4643	8.5726	8.7651	9.0297	9.3568
35	8.4909	8.5272	8.5598	8.5893	8.6164	8.6416	8.7522	8.9487	9.2189
36	8.1616	8.6694	8.7065	8.7398	8.7698	8.7975	8.8232	8.9362	9.1368
37	7.8353	8.3337	8.8526	8.8902	8.9242	8.9549	8.9832	9.0094	9.1248
38	7.5135	8.0015	8.5104	9.0401	9.0788	9.1135	9.1448	9.1737	9.2005
39	7.1986	7.6738	8.1722	8.6920	9.2330	9.2725	9.3079	9.3399	9.3694
40	6.8888	7.3531	7.8384	8.3476	8.8785	9.4311	9.4716	9.5077	9.5403
41	6.5839	7.0376	7.5128	8.0077	8.5279	9.0703	9.6348	9.6760	9.7130
42	6.2507	6.7170	7.1909	7.6755	8.1821	8.7136	9.2678	9.8446	9.8867
43	5.9289	6.3882	6.8647	7.3490	7.8443	8.3620	8.9052	9.4716	10.0611
44	5.6166	6.0609	6.5304	7.0176	7.5126	8.0190	8.5482	9.1035	9.6825
45	5.3159	5.7437	6.1980	6.6781	7.1763	7.6825	8.2003	8.7416	9.3094
46	5.0236	5.4382	5.8757	6.3405	6.8317	7.3413	7.8592	8.3889	8.9425
47	4.7445	5.1412	5.5655	6.0132	6.4885	6.9916	7.5131	8.0431	8.5852
48	4.4763	4.8576	5.2637	5.6931	6.1565	6.6435	7.1502	7.6922	8.2348
49	4.2192	4.5850	4.9758	5.3916	5.8365	6.3061	6.8049	7.3320	7.8790
50	3.9736	4.3240	4.6930	5.0892	5.5255	5.9815	6.4628	6.9740	7.5142
51	3.7394	4.0748	4.4341	4.8186	5.2290	5.6662	6.1337	6.6273	7.1515
52	3.5134	3.8378	4.1813	4.5500	4.9445	5.3657	5.8142	6.2941	6.8005
53	3.2974	3.6078	3.9403	4.2937	4.6724	5.0775	5.5100	5.9706	6.4634
54	3.0943	3.3889	3.7080	4.0497	4.4129	4.8020	5.2184	5.6629	6.1363
55	2.9038	3.1838	3.4860	3.8143	4.1657	4.5394	4.9397	5.3680	5.8252
56	2.7297	2.9905	3.2780	3.5901	3.9282	4.2901	4.6749	5.0872	5.5283
57	2.6335	2.8134	3.0821	3.3785	3.7001	4.0486	4.4216	4.8181	5.2430
58	2.5333	2.7172	2.9028	3.1881	3.4858	3.8177	4.1773	4.5621	4.9713
59	2.4335	2.6169	2.8069	2.9986	3.2850	3.6008	3.9437	4.3151	4.7126
60	2.3346	2.5169	2.7066	2.9031	3.1014	3.3976	3.7243	4.0789	4.4630
61	2.2195	2.4180	2.6069	2.8034	3.0069	3.2122	3.5190	3.8574	4.2246
62	2.0937	2.3033	2.5093	2.7053	2.9092	3.1204	3.3335	3.6519	4.0031
63	1.9620	2.1773	2.3953	2.6095	2.8133	3.0254	3.2450	3.4666	3.7977
64	1.8277	2.0438	2.2682	2.4953	2.7185	2.9308	3.1517	3.3805	3.6113
65		1.9076	2.1332	2.3673	2.6043	2.8372	3.0588	3.2894	3.5282
66			1.9978	2.2307	2.4755	2.7233	2.9669	3.1987	3.4398
67				2.0917	2.3391	2.5958	2.8557	3.1111	3.3541
68					2.1997	2.4608	2.7299	3.0032	3.2718
69						2.3189	2.5932	2.8777	3.1658
70							2.4508	2.7408	3.0415
71								2.6122	2.9212
72									2.8079
73									
74									

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (MASCHI anz. > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20									
21									
22									
23									
24	12.7731								
25	12.4266	13.0374							
26	12.0836	12.6838	13.3023						
27	11.7453	12.3338	12.9605	13.5719					
28	11.4144	11.9887	12.5823	13.2016	13.8461				
29	11.0928	11.6511	12.2289	12.8348	13.4630	14.1248			
30	10.7835	11.3231	11.8828	12.4726	13.0911	13.7364	14.4079		
31	10.4888	11.0075	11.5465	12.1179	12.7260	13.3513	14.0100	14.6954	
32	10.2130	10.7071	11.2233	11.7735	12.3568	12.9714	13.6159	14.2883	14.9979
33	9.9609	10.4259	10.9158	11.4428	12.0045	12.5999	13.2273	13.8853	14.5717
34	9.7384	10.1683	10.6281	11.1283	11.6663	12.2397	12.8476	13.4881	14.1598
35	9.5528	9.9424	10.3651	10.8339	11.3446	11.8938	12.4792	13.0998	13.7538
36	9.4126	9.7536	10.1331	10.5646	11.0623	11.5647	12.1255	12.7232	13.3568
37	9.3297	9.6113	9.9395	10.3270	10.7647	11.2564	11.7698	12.3615	12.9718
38	9.3183	9.5276	9.7933	10.1285	10.5242	10.9742	11.6733	12.0170	12.6019
39	9.3968	9.5171	9.7068	9.9782	10.3205	10.7247	11.1863	11.6943	12.2494
40	9.5704	9.5984	9.6951	9.8889	10.1661	10.5158	10.9286	11.3981	11.9188
41	9.7464	9.7772	9.7772	9.8759	10.0739	10.3571	10.7163	11.1361	11.6157
42	9.9245	9.9586	9.9586	9.9586	10.0595	10.2619	10.5512	10.9162	11.3472
43	10.1041	10.1427	10.1427	10.1427	10.1427	10.2458	10.4526	10.7484	11.1214
44	10.2851	10.3291	10.3291	10.3291	10.3291	10.3291	10.6345	10.6459	10.9482
45	9.9014	10.5177	10.5177	10.5177	10.5177	10.5177	10.5177	10.6255	10.8416
46	9.5234	10.1291	10.7087	10.7087	10.7087	10.7087	10.7087	10.7087	10.8190
47	9.1519	9.7463	10.3891	10.9022	10.9022	10.9022	10.9022	10.9022	10.9022
48	8.7098	9.3639	9.9153	10.4915	11.0988	11.0988	11.0988	11.0988	11.0988
49	8.4348	9.0033	9.5277	10.0863	10.6765	11.2985	11.2985	11.2985	11.2985
50	8.0748	8.6444	9.1493	9.6867	10.2592	10.8640	11.5015	11.5015	11.5015
51	7.7055	8.2803	8.7783	9.2960	9.8471	10.4342	11.0544	11.7082	11.7082
52	7.3384	7.9069	8.3950	8.9060	9.4322	10.0027	10.6052	11.2416	11.9124
53	6.9834	7.5350	8.0674	8.5086	9.0333	9.5789	10.1596	10.7783	11.4318
54	6.6527	7.1771	7.6296	8.1143	8.6294	9.1687	9.7294	10.3263	10.9621
55	6.3122	6.8331	7.2570	7.7225	8.2210	8.7509	9.3057	9.8825	10.4984
56	5.9892	6.5007	6.8965	7.3331	7.8125	8.3259	8.8716	9.4430	10.0370
57	5.6976	6.1829	6.5528	6.9607	7.4107	7.9047	8.4339	8.9963	9.5852
58	5.4097	5.8787	6.2208	6.6024	7.0233	7.4876	7.9973	8.5433	9.1236
59	5.1353	5.5881	5.9024	6.2558	6.6500	7.0848	7.5644	8.0909	8.6569
60	4.8762	5.3114	5.5982	5.9232	6.2887	6.6965	7.1462	7.6422	8.1868
61	4.6225	5.0484	5.3080	5.6058	5.9447	6.3202	6.7425	7.2083	7.7220
62	4.3862	4.7971	5.0302	5.2996	5.6078	5.9572	6.3501	6.7803	7.2717
63	4.1629	4.5592	4.7650	5.0074	5.2875	5.6081	5.9714	6.3800	6.8357
64	3.9563	4.3367	4.5159	4.7302	4.9827	5.2745	5.6085	5.9870	6.4126
65	3.7691	4.1291	4.2830	4.4700	4.6937	4.9573	5.2618	5.6103	6.0054
66	3.6895	3.9414	4.0663	4.2273	4.4228	4.6567	4.9323	5.2508	5.6153
67	3.6069	3.8688	3.8688	3.9998	4.1685	4.3735	4.6188	4.9078	5.2418
68	3.5274	3.7933	3.7933	3.7933	3.9310	4.1085	4.3241	4.5820	4.8860
69	3.4490	3.7184	3.7184	3.7184	3.7184	3.8636	4.0507	4.2780	4.5499
70	3.3468	3.6453	3.6453	3.6453	3.6453	3.6453	3.7988	3.9966	4.2367
71	3.2418	3.5663	3.5663	3.5663	3.5663	3.5663	3.5663	3.7299	3.9407
72	3.1401	3.4846	3.4846	3.4846	3.4846	3.4846	3.4846	3.4846	3.6605
73	3.0442	3.4043	3.4043	3.4043	3.4043	3.4043	3.4043	3.4043	3.4043
74		3.3289	3.3289	3.3289	3.3219	3.3289	3.3289	3.3289	3.3289

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (MASCHI anz > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33	15.2059								
34	14.8605	15.5897							
35	14.4395	15.1549	15.8994						
36	14.0246	14.7247	15.4352	16.2152					
37	13.6188	14.3006	15.0155	15.7614	16.5375				
38	13.2251	13.8850	14.5821	15.3122	16.0739	16.8665			
39	12.8467	13.4832	14.1581	14.8692	15.6148	16.3928	17.2023		
40	12.4860	13.0961	13.7463	14.4356	15.1620	15.9237	16.7183	17.5452	
41	12.1426	12.7271	13.3504	14.0147	14.7188	15.4608	16.2390	17.0508	17.8956
42	11.8372	12.3807	12.9728	13.6097	14.2886	15.0079	15.7662	16.5612	17.3907
43	11.5618	12.0626	12.6181	13.2232	13.8741	14.5677	15.3031	16.0780	16.8905
44	11.3295	11.7790	12.2918	12.8596	13.4782	14.1436	14.8527	15.6044	16.3965
45	11.1508	11.5408	12.0012	12.5248	13.1054	13.7380	14.4184	15.1435	15.9123
46	11.0401	11.3564	11.7553	12.2283	12.7819	13.3559	14.0630	14.6991	15.4409
47	11.0151	11.2616	11.5651	11.9733	12.4554	13.0035	13.6114	14.2737	14.9860
48	11.0988	11.2143	11.4460	11.7776	12.1953	12.6889	13.2501	13.8725	14.5505
49	11.2985	11.2985	11.4169	11.6542	11.9937	12.4218	12.9273	13.5021	14.1396
50	11.5045	11.5015	11.5015	11.6228	11.8660	12.2139	12.6526	13.1787	13.7598
51	11.7082	11.7082	11.7082	11.7082	11.8325	12.0819	12.4387	12.8686	13.4199
52	11.9124	11.9124	11.9124	11.9124	11.9124	12.0400	12.2959	12.6620	13.1237
53	12.1207	12.1207	12.1207	12.1207	12.1207	12.1207	12.2517	12.5145	12.8904
54	11.6337	12.3417	12.3417	12.3417	12.3417	12.3417	12.3417	12.4764	12.7465
55	11.1504	11.8414	12.5696	12.5696	12.5696	12.5696	12.5696	12.5696	12.7081
56	10.6692	11.3428	12.0543	12.8044	12.8044	12.8044	12.8044	12.8044	12.8044
57	10.1974	10.8490	11.5432	12.2766	13.0496	13.0496	13.0496	13.0496	13.0496
58	9.7312	10.3628	11.0352	11.7514	12.5081	13.3057	13.3057	13.3057	13.3057
59	9.2544	9.8820	10.5345	11.2290	11.9689	12.7505	13.5744	13.5744	13.5744
60	8.7701	9.3902	10.0393	10.7141	11.4325	12.1977	13.0862	13.8583	13.8583
61	8.2861	8.8903	9.5325	10.2048	10.9038	11.6478	12.4404	13.2777	14.1603
62	7.8048	8.3902	9.0172	9.6836	10.3813	11.1067	11.8788	12.7013	13.5763
63	7.3384	7.8928	8.5016	9.1536	9.8466	10.5722	11.3265	12.1295	12.9848
64	6.8874	7.4110	7.9886	8.6220	9.3020	10.0240	10.7799	11.5657	12.4022
65	6.4496	6.9451	7.4916	8.0944	8.7563	9.4652	10.2168	11.0076	11.8278
66	6.0284	6.4929	7.0110	7.5825	8.2129	8.9050	9.6464	10.4343	11.2593
67	5.6240	6.0572	6.5442	7.0876	7.6869	8.3478	9.0736	9.8510	10.6773
68	5.2372	5.6391	6.0947	6.6069	7.1783	7.8086	8.5037	9.2670	10.0845
69	4.8703	5.2405	5.6642	6.1445	6.6844	7.2868	7.9511	8.6839	9.4885
70	4.5241	4.8628	5.2541	5.7019	6.2095	6.7802	7.4168	8.1190	8.8935
71	4.1967	4.5030	4.8640	5.2810	5.7583	6.2993	6.9076	7.5861	8.3345
72	3.8870	4.1622	4.4915	4.8795	5.3278	5.8608	6.4224	7.0762	7.8056
73	3.5949	3.8405	4.1389	4.4958	4.9165	5.4025	5.9587	6.5892	7.2980
74	3.3289	3.5374	3.8059	4.1322	4.5725	4.9825	5.5140	6.1222	6.8117

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (MASCHI anz. > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	18.2538								
43	17.7382	18.8203							
44	17.2272	18.0938	18.9955						
45	16.7223	17.5717	18.4579	19.3801					
46	16.2213	17.0560	17.9249	18.8315	19.7748				
47	15.7452	16.5500	17.3981	18.2874	19.2152	20.1806			
48	15.2799	16.0571	16.8811	17.7494	18.6599	19.6098	20.5982		
49	14.8342	15.5812	16.3773	17.2213	18.1107	19.0433	20.0163	21.0287	
50	14.4132	15.1250	15.8906	16.7065	17.5715	18.4830	19.4387	20.4359	21.4735
51	14.0240	14.6939	15.4239	16.2089	17.0456	17.9326	18.8673	19.8478	20.8699
52	13.6688	14.2887	14.9762	15.7252	16.5308	17.3894	18.2995	19.2586	20.2643
53	13.3645	13.9244	14.5609	15.2669	16.0360	16.8633	17.7450	18.6796	19.6645
54	13.1320	13.6201	14.1954	14.8497	15.5792	16.3657	17.2159	18.1228	19.0826
55	12.9660	13.3834	13.8846	14.4765	15.1495	15.8958	16.7090	17.5836	18.5156
56	12.9870	13.2332	13.6425	14.1586	14.7682	15.4612	16.2299	17.0673	17.9680
57	13.0496	13.1966	13.4915	13.9133	14.4453	15.0735	15.7878	16.5800	17.4431
58	13.3057	13.3057	13.4574	13.7617	14.1969	14.7450	15.3940	16.1310	16.5464
59	13.5744	13.5744	13.5744	13.7311	14.0455	14.4951	15.0621	15.7336	16.4929
60	13.8583	13.8583	13.8583	13.8583	14.0204	14.3455	14.8105	15.3970	16.0855
61	14.1603	14.1603	14.1603	14.1603	14.1603	14.3282	14.6649	15.1465	15.7539
62	14.4862	14.4862	14.4862	14.4862	14.4862	14.4862	14.6604	15.0099	15.5097
63	13.8805	14.8409	14.8409	14.8409	14.8409	14.8409	14.8409	15.0221	15.3855
64	13.2933	14.2346	15.2269	15.2269	15.2269	15.2269	15.2269	15.2269	15.4156
65	12.7008	13.6308	14.6133	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489	15.6489
66	12.1169	13.0299	14.0024	15.0258	15.0258	15.0258	15.0258	15.0258	15.0258
67	11.5423	12.4416	13.3989	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187	14.4187
68	10.5535	11.8632	12.8090	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157	13.8157
69	10.3503	11.2663	12.2253	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223
70	9.7439	10.6547	11.6229	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364	12.6364
71	9.1600	10.0664	11.0372	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691	12.0691
72	8.6100	9.4974	10.4717	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152	11.5152
73	8.0888	8.9609	9.9229	10.9792	10.9752	10.9752	10.9752	10.9752	10.9752
74	7.5868	8.4515	9.4053	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572	10.4572

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA
DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA
(FEMMINE anz. > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20									
21									
22									
23									
24	11.5029								
25	11.1870	11.7360							
26	10.8772	11.4149	11.9709						
27	10.5724	11.0984	11.6432	12.2104					
28	10.2746	10.7875	11.3200	11.8758	12.4546				
29	9.9862	10.4838	11.0025	11.5458	12.1129	12.7035			
30	9.7088	10.1898	10.6924	11.2216	11.7760	12.3567	12.9573		
31	9.4449	9.9072	10.3921	10.9049	11.4450	12.0107	12.6032	13.2161	
32	9.1974	9.6381	10.1034	10.5983	11.1216	11.6726	12.2499	12.8525	13.4800
33	8.9700	9.3858	9.8284	10.3034	10.8083	11.3423	11.9047	12.4938	13.1087
34	8.7673	9.1539	9.5708	10.0225	10.5031	11.0224	11.5674	12.1413	12.7425
35	8.5967	8.9477	9.3338	9.7592	10.2202	10.7148	11.2408	11.7969	12.3826
36	8.4659	8.7741	9.1231	9.5172	9.9584	10.4219	10.9267	11.4635	12.0341
37	8.3865	8.6412	8.9457	9.3019	9.7041	10.1473	10.6275	11.1428	11.6907
38	8.3730	8.5608	8.8098	9.1206	9.4842	9.8948	10.3472	10.8374	11.3634
39	8.4426	8.5473	8.7276	8.9818	9.2991	9.6702	10.0894	10.5512	11.0516
40	8.6066	8.6189	8.7138	8.8979	9.1574	9.4812	9.8602	10.2881	10.7595
41	8.7738	8.7869	8.7869	8.8837	9.0747	9.3367	9.6673	10.0542	10.4911
42	8.9439	8.9583	8.9583	8.9583	9.0572	9.2491	9.5197	9.8573	10.2523
43	9.1164	9.1331	9.1331	9.1331	9.1331	9.2341	9.4301	9.7064	10.0511
44	9.2915	9.3110	9.3110	9.3110	9.3110	9.3110	9.4141	9.6143	9.8964
45	8.9253	9.4916	9.4916	9.4916	9.4916	9.4916	9.4916	9.5969	9.8014
46	8.5604	9.1199	9.6750	9.6750	9.6750	9.6750	9.6750	9.6750	9.7826
47	8.1970	8.7492	9.2939	9.8612	9.8612	9.8612	9.8612	9.8612	9.8612
48	7.8377	8.3799	8.9137	9.4705	10.0505	10.0505	10.0505	10.0505	10.0505
49	7.4833	8.0149	8.5346	9.0804	9.6498	10.2429	10.2429	10.2429	10.2429
50	7.1196	7.6553	8.1591	8.6907	9.2491	9.8316	10.4383	10.4383	10.4383
51	6.7512	7.2856	7.7887	8.3043	8.8483	9.4197	10.0158	10.6367	10.6367
52	6.3824	6.9115	7.4079	7.9230	8.4508	9.0077	9.5927	10.2029	10.8366
53	6.0153	6.5370	7.0220	7.5304	8.0580	8.5586	9.1659	9.7681	10.3931
54	5.6548	6.1645	6.6352	7.1372	7.6532	8.1930	8.7479	9.3324	9.9464
55	5.2989	5.7986	6.2497	6.7323	7.2420	7.7763	8.3306	8.8987	9.4981
56	4.9500	5.4360	5.8678	6.3308	6.8261	7.3491	7.8975	8.4666	9.0454
57	4.6089	5.0821	5.4951	5.9384	6.4138	6.9223	7.4593	8.0222	8.6063
58	4.2756	4.7354	5.1285	5.5529	6.0084	6.4968	7.0192	7.5709	8.1493
59	3.9519	4.3962	4.7618	5.1730	5.6094	6.0787	6.5759	7.1171	7.6844
60	3.6381	4.0660	4.4170	4.8005	5.2154	5.6155	6.1474	6.6742	7.2130
61	3.3363	3.7476	4.0748	4.4356	4.8306	5.2550	5.7276	6.2180	6.7504
62	3.0483	3.4409	3.7433	4.0800	4.4529	4.8602	5.3021	5.7792	6.2912
63	2.7753	3.1439	3.4253	3.7375	4.0861	4.4784	4.8910	5.3473	5.8400
64	2.5174	2.8693	3.1216	3.4084	3.7312	4.0916	4.4869	4.9236	5.3956
65	2.3110	2.6056	2.8330	3.0841	3.3905	3.7298	4.0988	4.5093	4.5594
66	2.2561	2.3946	2.5599	2.7556	3.0551	3.3337	3.7200	4.1064	4.5325
67	2.2007	2.3417	2.3417	2.5133	2.7379	3.0387	3.3560	3.7174	4.1165
68	2.1461	2.2882	2.2862	2.2862	2.4666	2.7269	3.0129	3.3449	3.7185
69	2.0923	2.2349	2.2349	2.2349	2.2349	2.4707	2.6856	2.9856	3.3353
70	2.0358	2.1827	2.1827	2.1827	2.1827	2.1827	2.3765	2.6528	2.9700
71	1.9967	2.1382	2.1382	2.1382	2.1382	2.1382	2.1382	2.3413	2.6230
72	1.5844	2.1031	2.1031	2.1031	2.1031	2.1031	2.1031	2.1031	2.3121
73	1.9446	2.0791	2.0791	2.0751	2.0791	2.0791	2.0791	2.0751	2.0781
74		2.0682	2.0682	2.0682	2.0682	2.0682	2.0682	2.0682	2.0682

COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DELLA RISERVA MATEMATICA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 45/1990 PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA (FEMMINE anz. > = 35 20% all'anno)

Capitale corrispondente ad una maggiore quota di pensione annua unitaria, con anzianità contributiva pari a:

Età	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42	16.4397								
43	15.9860	16.7728							
44	15.5384	16.3101	17.1137						
45	15.0980	15.8532	16.6415	17.4626					
46	14.6670	15.4037	16.1753	16.9808	17.8196				
47	14.2485	14.9634	15.7163	16.5050	17.3282	18.1855			
48	13.8446	14.5357	15.2666	16.0362	16.8425	17.6842	18.5606		
49	13.4581	14.1228	14.8295	15.5769	16.3640	17.1885	18.0492	18.9454	
50	13.0936	13.7273	14.4073	15.1303	15.8948	16.7000	17.5435	18.4239	19.3408
51	12.7555	13.3539	14.0024	14.6982	15.4388	16.2204	17.0444	17.9075	18.8085
52	12.4516	13.0077	13.6203	14.2842	14.9965	15.7539	16.5549	17.3984	18.2821
53	12.1919	12.6962	13.2658	13.8933	14.5732	15.3028	16.0786	16.8990	17.7629
54	11.9886	12.4303	12.9472	13.5308	14.1739	14.8707	15.6184	16.4134	17.2541
55	11.8588	12.2218	12.6748	13.2048	13.8033	14.4627	15.1773	15.9439	16.7591
56	11.8230	12.0873	12.4598	12.9247	13.4686	14.0829	14.7556	15.4929	16.2797
57	11.9128	12.0525	12.3239	12.7063	13.1836	13.7428	14.3727	15.0674	15.8203
58	12.1466	12.1466	12.2902	12.5689	12.9619	13.4523	14.0260	14.6748	15.3878
59	12.3891	12.3891	12.3891	12.5368	12.8234	13.2275	13.7316	14.3216	14.9874
60	12.6423	12.6423	12.6423	12.6423	12.7543	13.0852	13.5050	14.0239	14.6310
61	12.9083	12.9083	12.9083	12.9083	12.9083	13.0648	13.3666	13.7569	14.3314
62	13.1912	13.1912	13.1912	13.1912	13.1912	13.1912	13.3526	13.6659	14.1077
63	12.8344	13.4541	13.4961	13.4941	13.4941	13.4941	13.4941	13.5608	13.5844
64	12.0763	12.9297	13.6485	13.8185	13.8185	13.8185	13.8185	13.8185	13.5505
65	11.5159	12.3626	13.2459	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659	14.1659
66	10.9575	11.7928	12.6701	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854	13.5854
67	10.4019	11.2295	12.0964	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071	13.0071
68	9.8443	10.6750	11.5253	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307	12.4307
69	9.2639	10.1006	10.9887	11.8586	11.8586	11.8586	11.8586	11.8586	11.8586
70	8.6827	9.5353	10.3881	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938	11.2938
71	8.1251	8.5516	9.8244	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393	10.7393
72	7.5553	8.4050	9.2755	10.1588	10.1588	10.1588	10.1588	10.1588	10.1588
73	7.0888	7.8920	8.7533	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746	9.6746
74	6.6002	7.3963	[illegible]	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665	9.1665

92A3825

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 luglio 1992.

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dall'art. 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 8;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per le elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto l'art. 2 della legge 22 gennaio 1982, n. 8, che stabilisce in quattro anni la durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 9 gennaio 1989, registro n. 1, foglio n. 15, con il quale sono stati nominati in seno al consiglio di amministrazione del Ministero, per il quadriennio 1988-1992, i rappresentanti eletti dal personale;

Considerato che alla fine del mese di novembre 1992 scadrà il quadriennio di durata in carica dei suddetti rappresentanti del personale;

Ritenuto di doversi indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero;

Considerato che l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41, prevede che la data delle elezioni è stabilita di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il telefax n. 86648/8.775.12.3 del 14 marzo 1992, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha indicato nei giorni 29 e 30 novembre 1992 le date per lo svolgimento delle elezioni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con successivo decreto alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica avranno luogo il giorno 29 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 20, e proseguiranno il giorno 30 novembre 1992, dalle ore 8 alle ore 14, presso la sede del Ministero stesso, sita in Roma, via XX Settembre n. 97.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà alla costituzione delle prescritte commissioni elettorali centrale e circoscrizionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, 24 luglio 1992

Il Ministro: REVIGLIO

92A3823

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 agosto 1992.

Interventi urgenti intesi ad assicurare l'immediato rispristino dei collegamenti tra l'autostrada Salerno-Reggio Calabria ed i territori di Pizzo Calabro e delle Serre. (Ordinanza n. 2303/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1992 con cui l'on. Ministro per il coordinamento della protezione civile è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione ed attività attribuite allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dalla sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il fax n. 2670/GAB in data 22 luglio 1992 con il quale il prefetto di Catanzaro segnala il verificarsi di gravi lesioni a due arcate del ponte sul fiume Angitola a causa delle quali ha dovuto disporre la limitazione di traffico sulla s.s. n. 18 «Tirrena inferiore», con l'impiego anche di personale di Polizia e rappresenta la possibilità della totale chiusura al transito con conseguente interruzioni dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada ed il comprensorio del Vibonese e delle Serre;

Considerato che l'A.N.A.S., come indicato alla prefettura con lettere n. 27331 del 20 luglio 1992 e n. 27331/*bis* del 28 luglio 1992, ha predisposto:

un intervento provvisorio di somma urgenza ai sensi dell'art. 70 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, mediante la costruzione di una pista a monte del ponte Angitola per la cui realizzazione è previsto un tempo di 60 giorni;

un intervento definitivo mediante la costruzione di un ponte a travata in c.a.p. a 5 luci da m 33 in un tempo previsto di 180 giorni;

Visto il fax n. 2670, con il quale il prefetto di Catanzaro, al fine di consentire l'immediata tempestiva esecuzione dei lavori previsti dall'A.N.A.S., onde impedire situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e privata e per garantire il pieno ripristino della viabilità, rappresenta la necessità di consentire l'esecuzione degli interventi programmati in deroga alla seguente normativa: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il ridotto transito sul ponte Angitola ed il pericolo di una totale chiusura al transito, con conseguente interruzione dei collegamenti anche di emergenza tra l'autostrada A3 ed il vasto comprensorio del Vibonese e delle Serre determina condizioni di estrema urgenza che rendono necessario provvedere con procedure urgenti alla costruzione alla pista provvisoria progettata dall'A.N.A.S.;

Considerato che l'A.N.A.S. ha dichiarato di somma urgenza i predetti lavori, ai sensi del citato art. 70 del regio decreto n. 350/1985, determinando in giorni 60 il tempo necessario per la loro esecuzione;

Ritenuto, pertanto, che sussista la necessità, per le motivazioni in precedenza indicate, di avvalersi dei poteri di cui all'art. 5, comma 3, della sopracitata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per consentire l'attuazione dei lavori in deroga limitatamente all'intervento provvisorio di somma urgenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Dispone:

Art. 1.

1. L'A.N.A.S. — compartimento di Catanzaro — è autorizzata alla costruzione della pista provvisoria a monte del ponte Angitola sito al Km 422+800 della s.s. n. 18, da realizzarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. L'A.N.A.S. è, altresì, tenuta a presentare al Dipartimento della protezione civile relazioni mensili in ordine alla esecuzione delle opere.

3. Per la esecuzione dell'intervento di cui al precedente comma 1 l'A.N.A.S. può operare anche in deroga alla normativa seguente: decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82 e 83; decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; legge 29 giugno 1939, n. 1497, ma con il rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la tutela ed il risanamento del territorio.

4. L'A.N.A.S. è altresì impegnata, nel rispetto della normativa vigente alla costruzione della variante definitiva entro il termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, nonché a ripristinare nello stato attuale la situazione dei terreni di sedime occupati dalle opere della variante provvisoria.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Roma, 7 agosto 1992

Il Ministro: FACCHIANO

92A3870

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77.

2) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

3) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
periodo: dal 28 marzo 1988 al 21 settembre 1988;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
periodo: dal 22 settembre 1988 al 19 marzo 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Gala Italia*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:
periodo: dal 20 marzo 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche* (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:
periodo: dal 12 maggio 1989 al 12 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

7) *S.r.l. Trafilerie metallurgiche*, (sino al 31 dicembre 1989 S.p.a.), con sede in Catania e stabilimento di Catania, zona industriale Blocco Palma 1:

periodo: dal 13 novembre 1989 al 13 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 12 maggio 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Scev*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 9 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Scev*, con sede in Catania e stabilimento di Catania:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Vulcan*, con sede in Messina e stabilimento di Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Vulcan*, con sede in Messina e stabilimento di Tremestieri (Messina):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Vulcan*, con sede in Messina e stabilimento di Tremestieri (Messina):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Sicomi*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Sicomi*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 28 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

15) *A.r.l. Sicem*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

16) *A.r.l. Sicem*, con sede in Milazzo (Messina) e stabilimento di Milazzo (Messina):

periodo: dal 9 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 10 giugno 1991;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Magus*, con sede in S. Atto (Teramo) e stabilimento di S. Atto (Teramo):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Simoco*, con sede in Pace del Mela (Messina) e stabilimento di Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 28 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 28 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Simoco*, con sede in Pace del Mela (Messina) e stabilimento di Pace del Mela (Messina):

periodo: dal 25 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 28 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Adria Spea*, con sede in S. Atto (Teramo) e stabilimento di S. Atto (Teramo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Emilio Leone*, con sede in Firenze e stabilimento di Reggello (Firenze):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Emilio Leone*, con sede in Firenze e stabilimento di Reggello (Firenze):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Longinotti*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 2 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

4) *S.p.a. I.C.L. Industria chimica del legno*, con sede in Pamparato (Cuneo) e stabilimento di Bagni di Lucca (Lucca):

periodo: dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 10 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Intercontainers Livorno*, con sede in Livorno e cantiere di Livorno:

periodo: dal 12 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1990;
prima concessione: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. M.I.L.P. House*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. M.I.L.P. House*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Morini Tessile*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dall'11 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1991 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'11 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.a.s. Morini Tessile*, con sede in Prato (Firenze) e stabilimento di Prato (Firenze):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1991 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'11 luglio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

10) *S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucchi Roberto & C.*, con sede in Cantagallo (Firenze) e stabilimento di Cantagallo, frazione Carmignanello (Firenze):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.a.s. Filatura a pettine di Monteverde di Vannucchi Roberto & C.*, con sede in Cantagallo (Firenze) e stabilimento di Cantagallo, frazione Carmignanello (Firenze):

periodo: dal 30 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.n.c. Manifattura tessile Galcianese*, con sede in Roma e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1991 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Manifattura tessile Galcianese*, con sede in Roma e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 maggio 1991 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 13 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, comma 2, legge n. 223/91.

14) *S.p.a. E.C.S. - Electronic Control Systems*, con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e stabilimenti di Cinisello Balsamo (Milano) e Sesto Fiorentino (Firenze):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 15 luglio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Salumificio Telesino*, con sede in S. Salvatore Telesino (Benevento) e stabilimento di S. Salvatore Telesino (Benevento):

periodo: dal 21 marzo 1990 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 12 marzo 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.r.l. Berga Sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 25 novembre 1991 al 30 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Fas*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 2 marzo 1992 al 30 marzo 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Point Universal*, con sede in Cusano Milanino (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dall'11 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11823/11 del 19 novembre 1991.

5) *S.p.a. Point Universal*, con sede in Cusano Milanino (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dall'11 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma.

6) *S.a.s. Gomba Adriano di Massimo Cappelli, Mario De Rosa & C.*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Barra (Napoli):

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. P. M. Di Peppe Migliore*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 7 ottobre 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dall'8 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.a.s. Raphael di Fummo Teresa & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 29 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11892/28 del 18 dicembre 1991.

9) *S.a.s. Raphael di Fummo Teresa & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n 301/79) - fallimento del 30 gennaio 1991 - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1991: dal 30 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Isolmer Isolanti termoacustici meridionali*, con sede in Teano (Caserta) e stabilimento di Teano (Caserta):

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale CIPI 22 aprile 1992;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1992: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Sagraf - Società azienda grafica ed affini* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 giugno 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in amministrazione controllata.

3) *S.p.a. Ricamificio Automatico*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 22 agosto 1990 al 21 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 22 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ricamificio Automatico*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):

periodo: dal 22 febbraio 1991 al 14 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 22 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Simmel Meccanica* con sede in Castelfranco Veneto (Treviso) e stabilimento di Castelfranco Veneto (Treviso):

periodo: dal 6 novembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12090/5 dell'11 aprile 1992.

6) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Divisione di Badia Polesine (Rovigo):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° luglio 1989;
pagamento diretto: si.

7) *S.c.r.l. Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Cadoneghe (Venezia):

periodo: dal 10 giugno 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dall'11 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

9) *S.p.a. Centro sviluppo materiali*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Officine riunite Saldanavi Orlando*, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste):

periodo: dal 26 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

11) *S.r.l. Officine riunite Saldanavi Orlando*, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 25 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: no.

12) *S.a.s. Ayrton*, con sede in Narzole (Cuneo) e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11800/15 del 26 ottobre 1991.

13) *S.a.s. Ayrton*, con sede in Narzole (Cuneo) e stabilimento di Villanova d'Asti (Asti):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 luglio 1990 CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

14) *S.r.l. Filatura di Caselle*, con sede in Caselle (Torino) e stabilimento di Caselle (Torino):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 20 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma.

15) *S.r.l. Filatura di Caselle*, con sede in Caselle (Torino) e stabilimento di Caselle (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 20 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

16) *S.r.l. Cantiere navale G. Teffolo*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia:

periodo: dal 30 luglio 1990 al 29 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Cantiere navale G. Toffolo*, con sede in Venezia e stabilimento di Venezia:

periodo: dal 30 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.r.l. Albefil*, con sede in Adorno Micca (Vercelli) e stabilimento di Adorno Micca (Vercelli):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Albefil*, con sede in Adorno Micca (Vercelli) e stabilimento di Adorno Micca (Vercelli):

periodo: dal 13 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Agudio*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11843/17 del 25 novembre 1991.

21) *S.p.a. Agudio*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1991: dal 4 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

22) *S.r.l. Editoriale Records*, con sede in Torino e stabilimento di Gassino Torinese (Torino):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Filatura di Crosa*, con sede in Cerreto Castello (Vercelli) e stabilimenti di Candelo, Crosa e Cerreto Castello (Vercelli):

periodo: dal 4 novembre 1991 al 13 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 31 gennaio 1992;
primo decreto ministeriale 20 febbraio 1992: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - in concordato preventivo.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11982/22 del 20 febbraio 1992.

24) *S.p.a. Adams* (ex Alivar), con sede in Novara e stabilimento di Caivano (Napoli) e uffici di Milano:

periodo: dal 30 dicembre 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12275/8 del 12 giugno 1992.

25) *S.c. a r.l. Coop. Sovalt*, con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 4 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 25 marzo 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1992: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12089/66-67 dell'11 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è stata disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. So.Gra.Me.*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dal 21 agosto 1989 al 24 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1990: dal 25 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Carrara & Matta*, con sede in Torino e stabilimenti di Ceprano (Frosinone), Torino e Volpiano (Torino):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1992;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Carrara & Matta*, con sede in Torino e stabilimenti di Ceprano (Frosinone), Torino e Volpiano (Torino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1992;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. C.M.F. Sud - Costruzioni Metalliche Finsider*, con sede in Napoli e stabilimenti di Guasticce, frazione di Collesalvetti (Livorno) e Pignataro Maggiore (Caserta):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 27 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° febbraio 1987;
pagamento diretto: si

5) *S.p.a. Mabruvi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. 'O.M.A. Officine meccaniche aurunche*, con sede in Scauri (Latina) e stabilimento di Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° aprile 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Pivano*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Pivano*, con sede in Alessandria e stabilimento di Alessandria:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. O.C.E. V. Iammiti*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 gennaio 1991 al 15 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11980/10 del 20 febbraio 1992.

11) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Nuovo Gruppo ind.le del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 1° ottobre 1989 al 31 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Nuovo Gruppo ind.le del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Nuovo Gruppo ind.le del Cansiglio*, con sede in Revine Lago (Treviso) e stabilimento di Lago di Revine Lago (Treviso):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.c. a r.l. Maestri d'arte ceramica*, con sede in Contursi Terme (Salerno) e stabilimento di Contursi Terme (Salerno):

periodo: dal 10 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 10 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Cerruti 1881 Sport*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Cerruti 1881 Sport*, con sede in Biella (Vercelli) e stabilimenti di Biella e Verrone (Vercelli):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Concamp*, con sede in Napoli e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 6 giugno 1988 al 5 dicembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 6 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Concamp*, con sede in Napoli e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 6 dicembre 1988 al 5 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 6 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Concamp*, con sede in Napoli e stabilimento di Maddaloni (Caserta):

periodo: dal 6 giugno 1989 al 31 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 6 giugno 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.r.l. Raccorderia meridionale*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: art. 2, legge n. 675/77 - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 dicembre 1991: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Algat*, con sede in San Carlo Canavese (Torino) e stabilimento di San Carlo Canavese (Torino):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Algat*, con sede in San Carlo Canavese (Torino) e stabilimento di San Carlo Canavese (Torino):

periodo: dal 4 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 19 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.c.r.l. Co.Re.Pa. - Consorzio regionale produttori agricoli*, con sede in Napoli e stabilimento di Nocera Inferiore (Salerno):

periodo: dal 20 novembre 1991 al 17 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 23 maggio 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.a.s. Viana Manifattura filati*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Carisio (Vercelli):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 21 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

27) *S.a.s. Viana Manifattura filati*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Carisio (Vercelli):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.a.s. Viana Manifattura filati*, con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Carisio (Vercelli):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 23 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

29) *S.c.r.l. C.I.S.C.A.T. - Consorzio it.no servizi coop. ausiliari traffico*, con sede in Roma e stabilimento c/o Ilva di Bagnoli (Napoli):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

30) *S.c.r.l. C.I.S.C.A.T. - Consorzio it.no servizi coop. ausiliari traffico*, con sede in Roma e stabilimento c/o Ilva di Bagnoli (Napoli):
periodo: dal 26 maggio 1991 al 31 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

31) *S.a.s. Rica Shoes* con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

32) *S.a.s. Rica Shoes*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 10 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

33) *S.r.l. Dernic*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):
periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Dernic*, con sede in Boscotrecase (Napoli) e stabilimento di Boscotrecase (Napoli):
periodo: dal 25 settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 25 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

35) *S.n.c. Califano e Panico*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

36) *S.n.c. Califano e Panico*, con sede in Pagani (Salerno) e stabilimento di Pagani (Salerno):
periodo: dal 1° gennaio 1992 al 31 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

37) *S.p.a. So.Fo.Me.*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 26 maggio 1991 al 25 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 2 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

38) *S.p.a. So.Fo.Me.*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 26 novembre 1991 al 24 maggio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 2 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

39) *S.r.l. Saempa*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Scafati (Salerno):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 23 gennaio 1992: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

40) *S.p.a. Linea Meat*, con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e stabilimento di Pignataro Maggiore (Caserta):
periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 16 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

41) *S.r.l. La Maison Blu*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):
periodo: dal 2 maggio 1990 al 2 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

42) *S.r.l. Andrea Manueli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° maggio 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° maggio 1990;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Andrea Manueli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° ottobre 1990 al 4 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° maggio 1990;
pagamento diretto: si.

44) *S.r.l. Navalcarena Italia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento c/o Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 17 marzo 1991 al 16 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 18 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

45) *S.r.l. Navalcarena Italia*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento c/o Fincantieri di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 17 settembre 1991 al 15 marzo 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 18 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

46) *S.r.l. Smecos*, con sede in Torchiara (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dall'8 gennaio 1991 al 7 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

47) *S.r.l. Smecos*, con sede in Torchiara (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dall'8 agosto 1991 al 7 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

48) *S.r.l. Smecos*, con sede in Torchiara (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):
periodo: dall'8 gennaio 1992 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

49) *S.r.l. Il Suolettificio*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dall'8 agosto 1990 al 7 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 agosto 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

50) *S.r.l. Il Suolettificio*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dall'8 febbraio 1991 al 7 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 agosto 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

51) *S.r.l. Il Suolettificio*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dall'8 agosto 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 agosto 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

52) *S.r.l. Il Suolettificio*, con sede in Casoria (Napoli) e stabilimento di Casoria (Napoli):
periodo: dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992 (ultima concessione);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 agosto 1990 - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dall'8 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 22, secondo comma, legge n. 223/91.

53) *S.p.a. Dea Misure*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):
periodo: dal 3 giugno 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 3 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

54) *S.p.a. Industria veneta filati Holding*, con sede in Meolo (Venezia) e stabilimento di Meolo (Venezia):
periodo: dal 6 maggio 1991 al 5 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

55) *S.p.a. Industria veneta filati Holding*, con sede in Meolo (Venezia) e stabilimento di Meolo (Venezia):
periodo: dal 6 novembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 6 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

56) *S.r.l. New Dress*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 24 settembre 1990 al 23 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

57) *S.r.l. New Dress*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 24 marzo 1991 al 23 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

58) *S.r.l. New Dress*, con sede in Frattamaggiore (Napoli) e stabilimento di Frattamaggiore (Napoli):
periodo: dal 24 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 24 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

59) *S.r.l. Ipec - Industria porcellane e ceramiche*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

60) *S.r.l. Ipec - Industria porcellane e ceramiche*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):
periodo: dal 30 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 223/91) - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 1° luglio 1991;
pagamento diretto: si.

61) *S.p.a. Sepi sud*, con sede in Torino e stabilimenti di Casalnuovo e Casandrino (Napoli):
periodo: dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
prima concessione: dal 2 settembre 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società regionale idrominerale, con sede in Acireale (Catania), unità di Acireale - località Pozzillo (Catania) per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991;

2) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Itin, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992;

3) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Silca, con sede in Caltanissetta, unità di località Grotticelli (Caltanissetta), per il periodo dal 1° ottobre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 1° ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1992:

1) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992 che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cucirini Cantoni Coats, con sede in Milano, unità di Acquacalda (Lucca) per il periodo dal 30 dicembre 1991 al 28 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1991 con decorrenza 30 dicembre 1991;

2) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.I. - International Plastics italiana, con sede in Scarperia (Firenze), unità di Cesenatico (Forlì), S. Agata di Mugello (Firenze) e Scarperia (Firenze), per il periodo dal 23 settembre 1991 al 19 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1991 con decorrenza 23 settembre 1991;

3) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 23 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. I.P.I. - International Plastics italiana, con sede in Scarperia (Firenze), unità di Cesenatico (Forlì), S. Agata di Mugello (Firenze) e Scarperia (Firenze), per il periodo dal 20 marzo 1992 al 19 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 23 marzo 1992;

4) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textura (gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

5) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. G.M. (gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

6) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fratelli Signani, dal 26 novembre 1991 Allestimenti Signani S.p.a., con sede in La Spezia, unità di Aulla, frazione Albiano Magra (Massa Carrara) per il periodo dal 2 settembre 1991 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991;

7) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.M.A. - Segnalamento marittimo e aereo, con sede in Firenze, unità di Campi Bisenzio (Firenze), Firenze e uffici di Roma, per il periodo dal 4 novembre 1991 al 3 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1991 con decorrenza 4 novembre 1991;

8) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Super Rifle, con sede in Barberino di Mugello (Firenze), unità di Barberino di Mugello (Firenze), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991;

9) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferriera del Valdarno, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 18 settembre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 18 settembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 18 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ferriera del Valdarno, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), unità di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), per il periodo dal 16 marzo 1992 al 13 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1992 con decorrenza 16 marzo 1992;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. Alvino Bagni, con sede in Lastra a Signa (Firenze), unità di Lastra a Signa (Firenze), per il periodo dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 30 settembre 1991;

12) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Alfa Geri industria cappelli, con sede in Montevarchi (Arezzo), unità di Montevarchi (Arezzo), per il periodo dal 7 ottobre 1991 al 5 aprile 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1991 con decorrenza 7 ottobre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

13) in attuazione della delibera CIPI del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale con effetto dal 16 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gozzini con sede in S. Croce sull'Arno (Pisa), unità di S. Croce sull'Arno (Pisa), per il periodo dal 21 ottobre 1991 al 15 marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1991 con decorrenza 16 settembre 1991.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

92A3842

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Estensione della esistenza del carattere di eccezionalità di avversità atmosferiche ad alcuni comuni della provincia di Benevento.

Con decreto ministeriale n. 7501/A del 5 agosto 1992, integrativo del precedente decreto ministeriale n. 91/461 del 25 novembre 1991, pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, la dichiarazione del carattere di eccezionalità delle gelate del periodo dal 20 aprile 1991 al 18 maggio 1991, è estesa al territorio dei comuni di Amorosi, Benevento, Castelvenere, Guarda Sanframondi, Puglianello, Paolisi e Torrecuso, della provincia di Benevento, in conseguenza dei danni alle produzioni agricole.

92A3844

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

POLITECNICO DI BARI

Facoltà di ingegneria:
elettrotecnica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
cardiochirurgia.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di economia e commercio:
istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3885

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 3269 del 25 maggio 1992, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio, 1975, n. 400, le sottonotate società cooperative:

1) «Laura - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 14 novembre 1977 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

2) «Coop. Giuliana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gorizia, costituita il 27 novembre 1989 per rogito notaio dott. Giacomo Busilacchio di Cormons;

3) «Spes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 2 luglio 1964 per rogito notaio dott. Glauco Modugno di Trieste;

4) «Rinnovamento nella ricostruzione di Moggio Basso centro Soc. coop. a r.l.», con sede in Moggio Udinese, costituita il 15 febbraio 1980 per rogito notaio dott. Romano Lepre di Tolmezzo;

5) «Amici di Strassoldo - Servizi sociali culturali e ambientali Soc. coop. a r.l.», con sede in Strassoldo di Cervignano del Friuli, costituita il 31 gennaio 1989 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

92A3876

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso di rettifica del Ministero delle finanze al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Pordenone. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 2 del supplemento straordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1991).

Nell'avviso di rettifica citato in epigrafe, riportato alla pag. 3 del fascicolo n. 2 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sopramenzionato, le correzioni riguardanti tutte le espressioni di individuazione delle zone censuarie dei comuni di Arba, Aviano, Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto, riportate nella prima parte del suddetto avviso di rettifica sono annullate e, pertanto, sono confermate le corrispondenti espressioni riportate nel fascicolo n. 66 del supplemento straordinario n. 9 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 1991.

Nella seconda parte del sopracitato avviso di rettifica, comunque, restano valide le correzioni relative ai dati di tariffa degli stessi comuni.

92A3855

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 15 giugno 1992 recante: «Autorizzazione all'impresa Caglio italiano Chr. Hansen S.p.a. a mettere in commercio la preparazione enzimatica, denominata Chymogen, ottenuta da microrganismi geneticamente modificati da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 19 giugno 1992).

Al punto 3 del dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 8, prima colonna, primo rigo, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «carica fungina: inferiore a *1* cfu/g o ml;», si legga: «carica fungina: inferiore a *10* cfu/g o ml;».

92A3901

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 15 giugno 1992 recante: «Autorizzazione all'impresa Gist Brocades S.p.a. a mettere in commercio la preparazione enzimatica, denominata Maxiren, ottenuta da microrganismi geneticamente modificati da impiegare nella coagulazione del latte destinato alla produzione di formaggi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 143 del 19 giugno 1992).

Al punto 1, sesto rigo, del dispositivo del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 9, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «..., prodotta dall'impresa France S.A. nello stabilimento ...», si legga: «..., prodotta dall'impresa *GIST Brocades* France S.A. nello stabilimento ...».

92A3902

Comunicato relativo alla circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste 18 giugno 1992, n. 10, recante: «Rilascio e rinnovo di autorizzazioni per l'istituzione di stazioni di fecondazione ed approvazione di cavalli purosangue inglese e trottatore (art. 10 della legge 3 febbraio 1963, n. 127)». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1992).

La seconda proposizione del punto 5.2 della circolare in epigrafe, riportata alla pag. 26, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è integralmente sostituita dalla seguente: «Per quanto concerne invece la tassa di concessione governativa relativa al rilascio o al rinnovo della autorizzazione per la gestione della stazione di fecondazione sia pubblica che privata, l'ammontare di detta tassa, fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 26 ottobre 1972, e successive modificazioni - tariffa 19 *a)*, è, attualmente, pari a L. 860.000, fatti salvi eventuali aumenti disposti dalle vigenti leggi in materia.».

In conseguenza della suddescritta rettifica, al punto «7. Tassa di concessione governativa» dell'allegato 2 della stessa circolare, riportato alla pag. 27 della già citata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Importo Lit. *1.137.000*», si legga ed intenda: «Importo Lit. *860.000*».

92A3903

Comunicato relativo al decreto ministeriale 12 novembre 1991, concernente: «Approvazione di etichette relative ai presidi sanitari pericolosi». (Decreto pubblicato nel supplemento straordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 1991).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sottoindicate del sopramenzionato supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale:*

alla pag. 395 del vol. 1°, nel riquadro, quintultima riga, ove è scritto: «Registrazione del Ministero della sanità n. 4840 del *14* giugno 1982», leggasi: «Registrazione del Ministero della sanità n. 4840 del *19* giugno 1982» (P.S. AFITAN - Bimex);

alla pag. 397 del vol. 1°, nel riquadro, quartultima riga, ove è scritto: «Registrazione del Ministero della sanità n. *2170*», leggasi: «Registrazione del Ministero della sanità n. *2120*» (P.S. DACUTRIN 20 EC - Bimex);

alle pagine 1909, 1924, 1927, 1931, 1939, 1942 del vol. 4°, riportanti le etichette dei presidi sanitari ENDOSELE, GEMAFOS 50, LEXANER, MEDILIN, PARAQUIN, PSILAN, dell'impresa Scam S.r.l., via Bellaria, 164, Modena, nel riquadro, invece della «Croce di S. Andrea» deve intendersi apposto il simbolo di pericolo «un teschio su tibie incrociate»;

alla pag. 2141 del vol. 4°, nel riquadro, le righe 21, 22, 23 sono sostituite dalle seguenti:

«SIPCAM S.p.a. - Salerano sul Lambro (Milano)
DIACHEM S.p.a. - Albano S. Alessandro (Bergamo)
DOW CHEMICAL CO. USA»

(P.S. DIPAR - Shell);

alla pag. 2200 del vol. 4°, nel riquadro, alla quartultima riga, ove è scritto: «Registrazione del Ministero della sanità *n. 1110 del 1° marzo 1973*», leggasi: «Registrazione del Ministero della sanità *n. 3594 del 4 aprile 1980*» (P.S. TEMPAL - Shell).

92A3854

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione	Importo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	- annuale	L. 330.000
	- semestrale	L. 180.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	- annuale	L. 60.000
	- semestrale	L. 42.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	- annuale	L. 185.000
	- semestrale	L. 100.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
	- annuale	L. 635.000
	- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200